

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733.661602 – Fax 0733.661603 – E-mail: info@comune.santangeloinpontano.mc.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 2

ORDINANZA SINDACO

N. 2 DEL 12-02-2020

Oggetto: TUTELA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE IN OCCASIONEDELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - ANNO 2020.

IL SINDACO

Rilevato che, nel periodo ricompreso tra i mesi di Febbraio e Dicembre 2020, sono in programma nel territorio comunale numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo che

costituiscono occasione di raggruppamento in spazi pubblici di un elevato numero di partecipanti;

Vista la circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Vista la circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n.11464 del 19/06/2017: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety;

Vista la circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n.9925 del 20/07/2017: Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico, indicazioni operative;

Vista la direttiva del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, n.11001/110(10) – Uff. II – Ord.Sic.Pub. del 28 luglio 2017: "*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*";

Vista la direttiva del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro, n.11001/110(10) – Uff. II – Ord.Sic.Pub. del 18 luglio 2018 (direttiva Piantedosi): "*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*

Atteso che l'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata, elevati standards di sicurezza, adottando anche idonee misure di safety individuate e prescritte durante l'iter propedeutico al rilascio dell'autorizzazione.

Rilevato che, nel particolare periodo storico attualmente in essere:

- la consapevolezza di minacce terroristiche può determinare fenomeni di panico nella popolazione, causati da scoppi, botti ed emissioni fumogene o anche semplicemente da atteggiamenti singoli che possono ingenerare paura ed allarme come recentemente avvenuto;
- le eventuali lesioni derivanti dalle situazioni sopra descritte possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, integri o frantumati;

Considerato che, nella maggior parte delle manifestazioni di cui in premessa, è prevista la somministrazione di alimenti e bevande ovvero la vendita per asporto delle stesse.

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- la vendita per asporto sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro o latta;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro o latta;

Ritenuto inoltre necessario ribadire il divieto tassativo di somministrazione di superalcolici durante le manifestazioni di cui sopra, nonché la somministrazione e vendita di sostanze alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool.

Visti:

- l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- l'articolo 7 bis del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, nelle giornate di svolgimento delle manifestazioni temporanee in programma nel periodo Febbraio/Dicembre 2020 in luogo pubblico o aperto al pubblico, per tutta la durata della manifestazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico transito in cui si terranno le suddette manifestazioni,

- il divieto di trasporto, consumo nonché semplice detenzione di bevande o alimenti, di qualsiasi genere, conservate in contenitori di vetro o latta. E' fatta eccezione per l'area interna ai pubblici esercizi
- Il divieto di somministrazione di superalcolici durante le manifestazioni di cui sopra, nonché la somministrazione e vendita di sostanze alcoliche a minori e a persone in evidente stato di ebbrezza o in stato di alterazione da alcool.

L'inosservanza dei precetti di cui alla presente è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

PRESCRIZIONI ULTERIORI:

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata, elevati standards di sicurezza, adottando anche idonee misure di safety individuate e prescritte durante l'iter propedeutico al rilascio dell'autorizzazione. A tal proposito gli organizzatori di manifestazioni e/o eventi succitati avranno l'obbligo di adottare tutte le misure di Safety e Security, in relazione alla tabella di classificazione del rischio diffusa dal Ministero dell'Interno con nota n. 11001/110 del 28.07.2017, ovvero approntate con specifiche barriere antisfondamento mobili o fisse (del tipo new jersey, mezzi speciali ecc.) da posizionarsi prima e durante le varie manifestazioni nei punti indicati sulla planimetria allegata all'istanza di autorizzazione da sottoporsi preventivamente al competente ufficio comunale.

Per quanto riguarda le misure di Safety – cioè i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone – la Circolare dispone che dovranno essere

accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza, parametrate al numero dei partecipanti ed alla tipologia dell'evento come da tabella allegata alla presente ordinanza:

- 1. Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile;
- 2. Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- 3. Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento di mezzi antincendio;
- 4. Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa con previsione di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza;
- 5. Piano di impiego, a cura dell'organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, che provveda anche ad evitare l'intralcio della normale viabilità stradale.
- 6. Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- 7. Spazi e servizi di supporto accessori;
- 8. Previsione, a cura della componente dell'emergenza e urgenza sanitaria, di un'adeguata assistenza sanitaria;
- 9. Presenza di un impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico.

Gli organizzatori, oltre a quanto stabilito dalla succitata Circolare Ministeriale, avranno l'ulteriore obbligo di presidiare e vigilare, nei punti stabiliti dalle barriere mobili o fisse.

La presente ordinanza, dalla data di entrata in vigore, sostituisce integralmente ogni altro analogo provvedimento in precedenza adottato.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Vista l'urgenza, la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/1990 e s.m.i. si informa che contro il presente atto può essere presentato:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg

Sant'Angelo in Pontano, 12.02.2020

IL SINDACO

Avv Vanda Broglia

Ordinanza ORDINANZA SINDACO n.2 del 12-02-2020 COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO
Pag. 5

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-02-2020 al 28-02-2020 Lì 13-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE CARDINALI MARISA